SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 marzo 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DECRETO 25 marzo 2002.

Disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

DECRETO 25 marzo 2002.

Approvazione dello studio di settore SG68U - trasporto di merci su strada.

02A03543 - 02A03544

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - SC», con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2002.

Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2002 - SP», con le relative istruzioni, che le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell'anno 2002 ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

02A02902 - 02A02903

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 2001.

Sostituzione delle tabelle A ed eliminazione delle tabelle E allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle regioni Marche e Calabria».

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2000, recante «Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Calabria e agli enti locali della regione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2000, recante «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla regione Marche e agli enti locali della regione»;

Visto l'art. 80, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che riconosce alle regioni la possibilità di attribuire all'I.N.P.S. l'esercizio della potestà concessiva dei trattamenti di invalidità civile, sulla base di specifici accordi stipulati tra le regioni stesse e l'I.N.P.S.;

Vista la legge regionale 7 maggio 2001, n. 11, della regione Marche, recante «Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)»;

Visto, in particolare l'art. 1, comma 2, della predetta legge regionale n. 11/2001 con la quale si stabilisce che la regione Marche si avvale dell'I.N.P.S. per lo svolgimento delle funzioni concessorie degli emolumenti in favore degli invalidi civili;

Vista la legge regionale 19 ottobre 2001, n. 20, della regione Calabria recante «Affidamento all'I.N.P.S. dell'esercizio delle funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi»;

Visto, in particolare, l'art. 51, comma 1, della predetta legge regionale n. 20/2001 con la quale si stabilisce che la regione Calabria si riserva le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento delle funzioni concessorie degli emolumenti in favore degli invalidi civili;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, il quale stabilisce che entro il 31 dicembre 2001 alle eventuali modifiche nell'attribuzione delle risorse finanziarie tra le regioni, le province e i comuni, conseguenti all'emanazione di leggi regionali successive al 1° gennaio 2001, per le funzioni trasferite ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998, si provvede, su proposta della Conferenza unificata, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dell'interno;

Vista la proposta della Conferenza unificata del 22 novembre 2001, di modificare l'attribuzione delle risorse finanziarie trasferite per l'esercizio delle funzioni in materia di concessione degli emolumenti a favore degli invalidi civili, sulla base di quanto disposto dalle leggi regionali n. 11 e 20 del 2001 rispettivamente della regione Marche e della regione Calabria;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'interno, prevista dall'art. 8 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni di concessione degli emolumenti agli invalidi civili le risorse finanziarie riferite alle province della regione Marche, pari a lire 118.087.018, e quelle riferite ai comuni della regione Calabria, pari a lire 210.510.711, così come individuate nelle tabelle A ed E allegate ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, recanti per le medesime regioni ed i relativi enti locali il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, sono assegnate direttamente alle regioni Marche e Calabria che, secondo quanto previsto dalle rispettive leggi regionali n. 11/2001 e n. 20/2001, hanno stabilito, per quanto riguarda la regione Marche, di riservarsi le funzioni concessorie degli emolumenti in favore degli invalidi civili e, per quanto concerne la regione Calabria, di riservarsi l'esercizio della funzione concessoria degli emolumenti in favore degli invalidi affidandola in convenzione all'I.N.P.S.

2. A seguito della modifica dell'attribuzione delle risorse finanziarie disposta dal comma 1, le tabelle A, allegate ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 sono, relativamente alle regioni Marche e Calabria, sostituite con le tabelle allegate al presente decreto. Sono eliminati i prospetti relativi all'assegnazione delle risorse finanziarie alle province della regione Marche ed ai comuni della regione Calabria per la materia relativa agli invalidi civili, di cui alle tabelle E allegate ai predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con decreto alle necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2001

Il Ministro: TREMONTI

tabella A

REGIONE MARCHE

TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A REGIME

REGIONE MARCHE		TRASFERIMENTI DIRETTI			TRASFERIMENTI INDIRETTI		TOTALE		
DPCM IN MATERIA DI		*REGIONE (a)*	*PROVINCE (b)*	*COMUNI (c)*	*PROVINCE (d)*	*COMUNI (e)*	*REGIONE = a - (d+e)*	*PROVINCE = b+d*	*COMUNI = c+e*
energia		30.703.360	100.000.000	0	0	0	30.703.360	100.000.000	0
ambiente		24.695.406.210	0	0	17.695.406.210	0	7.000.000.000	17.695.406.210	0
demanio idrico		21.981.000	0	0	0	0	21.981.000	0	0
opere pubbliche	edilizia statale	0	0	0	0	0	0	0	0
	opere marittime	718.090.479	0	0	0	0	718.090.479	0	0
	spese funz.	59.454.000	0	0	0	0	59.454.000	0	0
	difesa suolo	0	0	0	0	0	0	0	0
trasporti		855.250.000	40.099.760	0	0	855.250.000	0	40.099.760	855.250.000
viabilità	manutenz. Ord.	15.900.000.000	0	0	15.900.000.000	0	0	15.900.000.000	0
	sp. conto cap. ann.	52.406.400.000	0	0	0	0	52.406.400.000	0	0
	spese personale	10.530.612.240	0	0	6.406.122.446	0	4.124.489.794	6.406.122.446	0
	(dirigenti)	340.000.000	0	0	0	0	340.000.000	0	0
	spese funz. 2001	2.548.200.000	0	0	2.000.000.000	0	548.200.000	2.000.000.000	0
invalidi civili		118.087.018	0	0	0	0	118.087.018	0	-
istruzione scolastica		8.302.031.000			1.000.000.000	0	7.302.031.000		
polizia amministrativa		5.000.000	1.216.325.440	1.529.652.586	0	0	5.000.000	2.216.325.440	1.529.652.586
protezione civile		513.535.714			0	0	513.535.714		
	spese funz.	115.647.749	0	0	0	0	115.647.749	0	0
sanità		4.247.942.584	0	0	0	0	4.247.942.584	0	0
totale		121.408.341.354	1.356.425.200	1.529.652.586	43.001.528.656	855.250.000	77.551.562.698	44.357.953.856	2.384.902.586

Viabilità - le risorse finanziarie per spese in conto capitale (£. 52.406.400.000 annue) saranno attribuite alle province previa programmazione regionale.

demanio idrico : CANONI da compensare con le risorse trasferite in materia di ambiente, opere pubbliche, trasporti, viabilità: 4.830.000.000

tabella A

REGIONE CALABRIA

TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE A REGIME

REGIONE CALABRIA		TRASFERIMENTI DIRETTI			TRASFERIMENTI INDIRETTI		TOTALE		
DPCM IN MATERIA DI		*REGIONE (a)*	*PROVINCE (b)*	*COMUNI (c)*	*PROVINCE (d)*	*COMUNI (e)*	*REGIONE = a - (d+e)*	*PROVINCE = b+d*	*COMUNI = c+e*
energia		28.853.760	125.000.000	0	12.000.000	0	16.853.760	137.000.000	0
ambiente		27.974.554.553	0	0	4.500.000.000	1.500.000.000	21.974.554.553	4.500.000.000	1.500.000.000
demanio idrico		13.162.000	0	0	0	0	13.162.000	0	0
opere pubbliche	edilizia statale	0	0	0	0	0	0	0	0
	opere marittime	999.337.337	0	0	0	0	999.337.337	0	0
	spese funz.	20.105.000	0	0	0	0	20.105.000	0	0
	difesa suolo	118.908.000	0	0	0	0	118.908.000	0	0
trasporti		1.125.250.000	31.099.760	0	0	0	1.125.250.000	31.099.760	0
viabilità	manutenz. ord.	28.300.000.000	0	0	28.300.000.000	0	0	28.300.000.000	0
	sp. conto cap. ann.	93.276.800.000	0	0	93.276.800.000	0	0	93.276.800.000	0
	spese personale	21.499.999.990	0	0	20.973.469.378	0	526.530.612	20.973.469.378	0
	(dirigenti)	340.000.000	0	0	0	0	340.000.000	0	0
	spese funz. 2001	5.178.600.000	0	0	4.863.600.000	0	315.000.000	4.863.600.000	0
invalidi civili		210.510.711	0	0	0	0	210.510.711	0	0
istruzione scolastica		14.269.681.000	1.725.494.352	2.169.984.131	0	0	14.269.681.000	1.731.494.352	2.169.984.131
polizia amm.va		6.000.000			6.000.000	0	0		
protezione civile		665.785.714			0	0	665.785.714		
	spese funz.	99.976.153			0	0	99.976.153		
sanità		6.031.190.130	0	0	0	0	6.031.190.130	0	0
totale		200.158.714.348	1.881.594.112	2.169.984.131	151.931.869.378	1.500.000.000	46.726.844.970	153.813.463.490	3.669.984.131

demanio idrico : CANONI da compensare con le risorse trasferite in materia di ambiente, opere pubbliche, trasporti, viabilità: 3.120.000.000

02A03501

DECRETO 22 marzo 2002.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2001, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 14 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2001 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2001-31 dicembre 2001 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 23 agosto 2001) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 [...] la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) [...] al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2001-31 dicembre 2001 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2001-31 dicembre 2001, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2002.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2002, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° gennaio 2002-31 marzo 2002 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 20 settembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2002

Il direttore generale: SINISCALCO

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO

Periodo di riferimento della rilevazione: 1º ottobre-31 dicembre 2001
applicazione dal 1º aprile fino al 30 giugno 2002

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 5.000	12,39
	oltre 5.000	9,70
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 5.000	8,06
	oltre 5.000	6,80
Factoring (3)	fino a 50.000	7,65
	oltre 50.000	6,75
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		10,42
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	fino a 5.000	20,03
	oltre 5.000	16,18
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 5.000	19,45
	oltre 5.000	12,43
Leasing (7)	fino a 5.000	14,67
	oltre 5.000 fino a 25.000	10,23
	oltre 25.000 fino a 50.000	8,71
	oltre 50.000	6,64
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 1.500	20,88
	oltre 1.500 fino a 5.000	15,57
	oltre 5.000	11,71
Mutui (9)		5,56

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,55 punti percentuali.

LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI

(Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2001
Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi)

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.

(7) Leasing con durata fino oltre i tre anni.

(8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

02A03724

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 gennaio 2002.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto dirigenziale emanato in data 12 gennaio 2001 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1996;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo dal 1° gennaio-31 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2002

Il dirigente generale: OLEARI

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 109

02A03592

DECRETO 31 gennaio 2002.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Zopranol». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 166/2002).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001 n. 317;

Visto il decreto AIC/UAC n. 526 del 6 novembre 2000 con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ZOPRANOL nelle confezioni di seguito indicate:

12 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034789014/M;

14 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034789026/M;

28 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034789038/M;

48 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034789040/M;

12 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034789053/M;

14 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034789065/M;

28 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034789077/M;

14 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034789089/M;

28 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034789091/M;

56 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034789103/M;

14 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034789115/M;

28 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034789127/M;

56 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034789139/M,

e con il quale sono state classificate le seguenti confezioni:

14 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034789065/M;

classe «A»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 6.786 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE è di L. 11.200 (IVA inclusa);

28 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034789091/M;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 27.145 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE è di L. 44.800 (IVA inclusa);

14 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034789026/M;

classe «C»;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contratto con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 85, comma 19, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto la classificazione della confezione da 12 compresse da 7,5 mg;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il parere espresso in data 4-5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale ZOPRANOL nella confezione indicata è fissato come segue:

12 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034789014/M;

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 2,58 euro pari a 5000 lire (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di 4,29 euro pari a 8.300 lire (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 31 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A03540

DECRETO 31 gennaio 2002.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Zofepril». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 167/2002).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto AIC/UAC n. 360 del 20 agosto 1999 con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Zofepril» nelle confezioni di seguito indicate:

12 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034348019/M;

14 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034348021/M;

28 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034348033/M;

48 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034348045/M;

12 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034348058/M;

14 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034348060/M;

28 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034348072/M;

14 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034348084/M;

28 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034348096/M;

56 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034348108/M;

14 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034348110/M;

28 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034348122/M;

56 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034348134/M;

Visto il decreto di classificazione AIC/UAC n. 118 di ottobre 2000 con il quale sono state classificate le confezioni di seguito indicate:

14 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034348060/M;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 6.786 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE è di L. 11.200 (IVA inclusa);

28 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034348096/M;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 27.145 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE è di L. 44.800 (IVA inclusa);

14 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034348021/M;

classe «C»;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 85, comma 19, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto la classificazione della confezione da 12 compresse da 7,5 mg;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il parere espresso in data 4/5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale ZOFEPRIL nella confezione indicata è fissato come segue:

12 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034348019/M;

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 2,58 euro pari a 5000 lire (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di 4,29 euro pari a 8.300 lire (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Sud.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 31 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A03539

DECRETO 31 gennaio 2002.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Zantipress». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 168/2002).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto AIC/UAC n. 525 del 6 novembre 2000 con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Zantipress» nelle confezioni di seguito indicate:

12 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034934012/M;

14 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034934024/M;

28 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034934036/M;

48 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034934048/M;

12 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034934051/M;

14 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034934063/M;

28 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034934075/M;

14 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034934101/M;

28 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034934113/M;

56 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034934125/M;

14 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034789149/M;

28 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034789152/M;

56 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034789164/M.

E con il quale sono state classificate le seguenti confezioni:

14 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034934063/M;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 6.786 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE è di L. 11.200 (IVA inclusa);

28 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034934113/M;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 27.145 (ex factory, lVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE è di L. 44.800 (lVA inclusa);

14 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034934024/M;

classe «C»;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 85, comma 19, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;

Visto il decreto 22 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto la classificazione della confezione da 12 compresse da 7,5 mg;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il parere espresso in data 4-5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale ZANTIPRESS nella confezione indicata è fissato come segue:

12 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034934012/M;

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 2,58 euro pari a 5.000 lire (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di 4,29 euro pari a 8.300 lire (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 31 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A03538

DECRETO 31 gennaio 2002.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Bifril». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 169/2002).

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto AIC/UAC n. 359 del 26 luglio 1999 con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale «Bifril» nelle confezioni di seguito indicate:

12 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034408017/M;

14 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034408029/M;

28 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034408031/M;

48 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034408043/M;

12 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034408056/M;

14 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034408068/M;

28 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034408070/M;

14 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034408017/M;

28 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034408094/M;

56 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034408106/M;

14 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034408118/M;

28 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034408120/M;

56 compresse rivestite con film da 60 mg - A.I.C. n. 034408132/M.

Visto il decreto di classificazione AIC/UAC n. 119 del 6 settembre 2000 con il quale sono state classificate le confezioni di seguito indicate:

14 compresse rivestite con film da 15 mg - A.I.C. n. 034408068/M;

classe «A»;

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 6.786 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE è di L. 11.200 (IVA inclusa);

28 compresse rivestite con film da 30 mg - A.I.C. n. 034408094/M;

classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 27.145 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE è di L. 44.800 (IVA inclusa);

14 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034408029/M;

classe «C»;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE n. 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'art. 29, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 85, comma 19, della legge del 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento;

Visto il decreto 22 dicembre 2000 registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Vista la domanda con la quale la ditta titolare ha chiesto la classificazione della confezione da 12 compresse da 7,5 mg;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il parere espresso in data 4-5 dicembre 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale BIFRIL nella confezione indicata è fissato come segue:

12 compresse rivestite con film da 7,5 mg - A.I.C. n. 034408017/M;

classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in 2,58 euro pari a 5.000 lire (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE 1° febbraio 2001 è di 4,29 euro pari a 8.300 lire (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Menarini international Operation Luxembourg SA.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 31 gennaio 2002

Il dirigente generale: MARTINI

02A03537

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 febbraio 2002.

Determinazione del costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge, nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Considerata la necessità di determinare il costo del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, stipulato il 18 luglio 2001 tra FISE ASSOPOSTE, SLC-CGIL, SLP-CISL, UILPOST e UILTRASPORTI;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle aziende adottanti il medesimo contratto;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Ritenuto necessario provvedere alla individuazione del costo del personale a valere da luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

Il costo medio giornaliero del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto, riferito al mese di luglio 2001, è determinato, a livello nazionale, nelle allegate tabelle, distintamente per gli operai e per gli impiegati.

Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il suddetto costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) eventuali oneri derivanti dall'applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità di trasferta, lavoro notturno, ecc.);

c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2002

Il Ministro: MARONI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE X

DETERMINAZIONE COSTO MEDIO DEL LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI POSTALI IN APPALTO - CCNL 18 LUGLIO 2001

NAZIONALE ***IMPIEGATI*** **Luglio 2001**

		LIRE					EURO				
		Quadro	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv	Quadro	1° liv	2° liv	3° liv	4° liv
paga tabellare		17.831.400	17.831.400	14.929.800	13.104.000	11.816.400	9.209,16	9.209,16	7.710,60	6.767,64	6.102,72
ind. contingenza		12.235.740	12.235.740	12.104.868	12.023.328	11.967.396	6.319,20	6.319,20	6.251,64	6.209,52	6.180,60
E.D.R.- ex prot. 31/7/1992		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	123,96	123,96	123,96	123,96	123,96
ind. di funzione		1.200.000					619,80				
Totale A		31.507.140	30.307.140	27.274.668	25.367.328	24.023.796	16.272,12	15.652,32	14.086,20	13.101,12	12.407,28
indennita' integrativa		1.442.892	1.442.892	1.206.744	1.058.640	957.264	744,12	744,12	623,28	546,72	494,40
scatti di anzianità (3 scatti)		4.047.794	4.047.794	3.564.678	3.260.682	3.046.297	2.090,51	2.090,51	1.841,00	1.683,99	1.573,29
inden. di produttivita'		280.800	280.800	280.800	280.800	280.800	145,08	145,08	145,08	145,08	145,08
Totale B		5.771.486	5.771.486	5.052.222	4.600.122	4.284.361	2.979,71	2.979,71	2.609,36	2.375,79	2.212,77
tredicesima mensilità		3.106.552	3.006.552	2.693.907	2.497.288	2.359.013	1.604,32	1.552,67	1.391,30	1.289,74	1.218,34
quattordicesima mensilità		3.086.552	2.986.552	2.673.907	2.477.288	2.339.013	1.593,99	1.542,34	1.380,97	1.279,41	1.208,01
festività retribuite (n.4)		477.931	462.546	414.447	384.198	362.925	246,82	238,87	214,05	198,42	187,44
inden. presenza	4.000 x gg. 255	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	527,85	527,85	527,85	527,85	527,85
indennita' mensa	5.500 x gg.255	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500	724,20	724,20	724,20	724,20	724,20
Una tantum luglio 2001		152.727	152.727	152.727	152.727	152.727	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88
Totale C		9.246.262	9.030.877	8.357.488	7.934.001	7.636.178	4.776,06	4.664,81	4.317,25	4.098,50	3.944,72
T.F.R.		3.331.086	3.226.243	2.898.456	2.692.313	2.547.341	1.720,36	1.666,20	1.497,02	1.390,54	1.315,68
INPS	30,06	13.985.381	13.559.917	12.229.724	11.393.176	10.804.867	7.222,78	7.003,03	6.316,45	5.884,37	5.580,57
INAIL	0,404	187.961	182.242	164.365	153.122	145.215	97,07	94,12	84,89	79,08	75,00
Incidenza IRAP(4,25%)		2.713.258	2.630.566	2.372.034	2.209.445	2.095.103	1.401,27	1.358,56	1.225,12	1.141,14	1.082,09
Incidenza IRPEG(36% IRAP)		976.773	947.004	853.932	795.400	754.237	504,46	489,08	441,04	410,81	389,55
TOTALE COSTO ANNUO		67.719.347	65.655.475	59.202.889	55.144.907	52.291.098	34.973,83	33.907,83	30.577,33	28.481,35	27.007,66
Costo medio giornaliero		265.566	257.472	232.168	216.255	205.063	137,15	132,97	119,91	111,69	105,91

Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 r.o.l. - 9 giorni malattia, infortunio,maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = ***255***

NAZIONALE ***OPERAI*** **Luglio 2001**

		LIRE				EURO			
		2° liv	3° liv	4° liv	5° liv	2° liv	3° liv	4° liv	5° liv
paga tabellare		14.929.800	13.104.000	11.816.400	10.741.200	7.710,60	6.767,64	6.102,72	5.547,36
ind. contingenza		12.104.868	12.023.328	11.967.396	11.916.192	6.251,64	6.209,52	6.180,60	6.154,20
E.D.R.- ex prot. 31/7/1992		240.000	240.000	240.000	240.000	123,96	123,96	123,96	123,96
Totale A		27.274.668	25.367.328	24.023.796	22.897.392	14.086,20	13.101,12	12.407,28	11.825,52
indennita' integrativa		1.206.744	1.058.640	957.264	867.372	623,28	546,72	494,40	447,96
premio anzianita'		1.316.448	1.154.880	1.044.288	946.224	679,92	596,40	539,28	488,64
inden. di produttivita'		280.800	280.800	280.800	280.800	145,08	145,08	145,08	145,08
Totale B		2.803.992	2.494.320	2.282.352	2.094.396	1.448,28	1.288,20	1.178,76	1.081,68
tredicesima mensilità		2.506.555	2.321.804	2.192.179	2.082.649	1.294,54	1.199,11	1.132,17	1.075,60
quattordicesima mensilità		2.486.555	2.301.804	2.172.179	2.062.649	1.284,21	1.188,78	1.121,84	1.065,27
festività retribuite (n.4)		385.624	357.201	337.258	320.408	199,16	184,48	174,18	165,48
inden. presenza	4.000 x gg. 255	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000	527,85	527,85	527,85	527,85
indennita' mensa	5.500 x gg.255	1.402.500	1.402.500	1.402.500	1.402.500	724,20	724,20	724,20	724,20
indennita' vestiario	962 x gg. 255	245.310	245.310	245.310	245.310	127,50	127,50	127,50	127,50
Una tantum luglio 2001		152.727	152.727	152.727	152.727	78,88	78,88	78,88	78,88
Totale C		8.199.271	7.801.346	7.522.153	7.286.243	4.236,34	4.030,80	3.886,62	3.764,78
T.F.R.		2.702.029	2.508.330	2.372.427	2.257.592	1.395,57	1.295,52	1.225,34	1.166,03
INPS	32,28	12.356.116	11.512.015	10.919.776	10.419.348	6.382,02	5.946,01	5.640,17	5.381,72
INAIL	8,787	3.363.482	3.133.707	2.972.493	2.836.271	1.737,26	1.618,58	1.535,32	1.464,97
Incidenza IRAP(4,25%)		2.266.783	2.111.542	2.002.621	1.910.586	1.170,81	1.090,62	1.034,37	986,84
Incidenza IRPEG(36% IRAP)		816.042	760.155	720.944	687.811	421,49	392,62	372,37	355,26
TOTALE COSTO ANNUO		59.782.383	55.688.743	52.816.562	50.389.639	30.877,97	28.763,47	27.280,23	26.026,80
Costo medio giornaliero		234.441	218.387	207.124	197.606	121,09	112,80	106,98	102,07

Giornate annue lavorate = 365 - 52 domeniche - 26 ferie - 10 festività - 4 ex-fest. sopp. - 9 r.o.l. - 9 malattia, infortunio,maternità, diritto allo studio, assemblee e permessi vari, D.L. 626/94 = ***255***

02A03170

DECRETO 28 febbraio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Oesse», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 12 febbraio 1993 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Oesse», con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Sterlacci Michele è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 4 dicembre 2001, pervenuto il 14 febbraio 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

Il rag. Sciannameo Donato, nato a Bari il 7 maggio 1967 ed ivi residente alla via M. Mitolo n. 11, è nominato liquidatore della società cooperativa «Oesse», con sede in Bari, costituita in data 21 febbraio 1985 per rogito del notaio dott. Ferdinando Fiandaca, registro imprese n. 17504, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 12 febbraio 1993, in sostituzione del sig. Sterlacci Michele.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 28 febbraio 2002

Il dirigente: BALDI

02A03163

DECRETO 28 febbraio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Torre Egnatia», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 12 dicembre 1994 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Torre Egnatia», con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. Virgilio Cosimo è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 4 dicembre 2001, pervenuto il 20 febbraio 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La rag. Gramegna Antonia, nata a Bari il 16 novembre 1943 ed ivi residente al corso Sonnino n. 27, è nominata liquidatore della società cooperativa «Torre Egnatia», con sede in Bari, costituita in data 21 febbraio 1977 per rogito del notaio dott. Berardino Rotondo, registro imprese n. 9474, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 12 dicembre 1994, in sostituzione del sig. Virgilio Cosimo.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 28 febbraio 2002

Il dirigente: BALDI

02A03164

DECRETO 28 febbraio 2002.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Ognissanti», in Bari.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 31 dicembre 1983 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Ognissanti», con sede in Bari, è stata sciolta ed il sig. De Chirico Michele è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore, a causa della perdurante inattività accertata in sede ispettiva;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il parere favorevole ed unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 4 dicembre 2001, pervenuto il 20 febbraio 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La rag. Gramegna Antonia, nata a Bari il 16 novembre 1943 ed ivi residente al corso Sonnino n. 27, è nominata liquidatore della società cooperativa edilizia «Ognissanti», con sede in Bari, costituita in data 13 novembre 1979 per rogito del notaio dott. Giulio Reggio, registro imprese n. 11411, già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 13 dicembre 1983, in sostituzione del sig. De Chirico Michele.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, è a carico dello Stato.

Bari, 28 febbraio 2002

Il dirigente: BALDI

02A03165

DECRETO 8 marzo 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della società cooperativa «Santa Chiara» a r.l., in Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato che prevede a carico delle società cooperative il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi ogni biennio con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la possibilità di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per gli enti cooperativi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra entro il biennio di riferimento;

Considerato che con decreto ministeriale 21 giugno 2000, è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro il provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 contenente le disposizioni attuative del decreto ministeriale suindicato;

Accertato che la società cooperativa di seguito indicata ha omesso il versamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio 1999/2000;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Santa Chiara» a r.l., con sede legale in Como, posizione n. 2414/256541, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Como è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto, è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV.

Como, 8 marzo 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A03205

DECRETO 8 marzo 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della società cooperativa «Autosilo Lago» a r.l., in Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato che prevede a carico delle società cooperative il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi ogni biennio con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la possibilità di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per gli enti cooperativi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra entro il biennio di riferimento;

Considerato che con decreto ministeriale 21 giugno 2000, è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro il provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 contenente le disposizioni attuative del decreto ministeriale suindicato;

Accertato che la società cooperativa di seguito indicata ha emesso il versamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio 1999/2000;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Autosilo Lago» a r.l., con sede legale in Como, posizione n. 2619/279915, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Como è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto, è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV.

Como, 8 marzo 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A03206

DECRETO 8 marzo 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della società cooperativa «La Corte» a r.l., in Cabiate.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato che prevede a carico delle società cooperative il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi ogni biennio con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la possibilità di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per gli enti cooperativi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra entro il biennio di riferimento;

Considerato che con decreto ministeriale 21 giugno 2000, è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro il provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 contenente le disposizioni attuative del decreto ministeriale suindicato;

Accertato che la società cooperativa di seguito indicata ha omesso il versamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio 1999/2000;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Corte» a r.l., con sede legale in Cabiate, posizione n. 2487/267899, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Como è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto, è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV.

Como, 8 marzo 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A03207

DECRETO 8 marzo 2002.

Cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della società cooperativa «Sirio» a r.l., in Como.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che attribuisce al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi;

Visto l'art. 8 del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato che prevede a carico delle società cooperative il versamento di un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie da determinarsi ogni biennio con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito il predetto art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Visto l'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede la possibilità di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione per gli enti cooperativi inadempienti all'obbligo del versamento del contributo di cui sopra entro il biennio di riferimento;

Considerato che con decreto ministeriale 21 giugno 2000, è stato decentrato alle direzioni provinciali del lavoro il provvedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la circolare n. 65 del 27 settembre 2000 contenente le disposizioni attuative del decreto ministeriale suindicato;

Accertato che la società cooperativa di seguito indicata ha omesso il versamento del contributo per le ispezioni ordinarie oltre il biennio 1999/2000;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sirio» a r.l., con sede legale in Como, posizione n. 2718/289177, è cancellata dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione con la conseguente perdita delle agevolazioni tributarie e di altra natura.

Art. 2.

Il prefetto di Como è incaricato di dare esecuzione al presente decreto.

Avverso questo decreto, è ammesso, nel termine di trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV.

Como, 8 marzo 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A03208

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 28 gennaio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 31 ottobre 2001 che modifica gli articoli 30 e 33 dello statuto d'Ateneo;

Considerato che le suddette modifiche sono state inviate al M.I.U.R. in data 20 dicembre 2001;

Vista la nota del M.I.U.R del 16 gennaio 2002;

Decreta:

Gli articoli 30 e 33 dello statuto sono così modificati:

«Art. 30 *(Il consiglio di facoltà: composizione).* — 1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà;

b) da un numero di ricercatori della facoltà pari al 20% dei professori di cui alla lettera *a)*; che durano in carica un triennio;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà pari al 15% dei docenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti alla facoltà e partecipano alle sedute con voto deliberativo per le delibere di cui al successivo art. 31, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *i)*.

2. Al fine di adeguare la composizione del consiglio di facoltà alle specificità organizzative e funzionali della facoltà stessa, il consiglio, con apposito regolamento, può prevedere che la componente di cui alla lettera *b)*, venga incrementata per comprendere personale di altro ruolo con funzioni di ricerca, di didattica e, ove previsto, di assistenza.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.».

«Art. 33 *(Consigli dei corsi di studio: composizione).* — 1. Il consiglio del corso di studio è costituito:

a) dai docenti titolari di insegnamenti ufficiali impartiti nel corso, nonché dai titolari di altre attività di insegnamento esplicitamente previste dall'ordinamento curriculare e attribuite con delibera dell'organo competente;

b) da tre rappresentanti dei ricercatori che svolgono altre attività didattiche nel corso stesso, previa opzione per il corso di studio ai fini dell'elettorato;

c) da un numero di rappresentanti degli studenti iscritti al corso di studio pari al 15% dei componenti di cui alle lettere *a)* e *b)*; tali rappresentanti sono eletti per due anni accademici dagli studenti iscritti al corso di studio.

2. I docenti titolari di insegnamenti e/o moduli didattici in più corsi di studio di pari livello optano, all'inizio di ogni anno accademico, per uno dei corsi di studio predetti. Possono partecipare, altresì, con voto consultivo, ai consigli dei restanti corsi di studio. L'incompatibilità di cui al presente comma non vale per le scuole di specializzazione.

3. Nel caso di anticipata cessazione di un rappresentante dei ricercatori o di un rappresentante degli studenti, per portare a termine il mandato interrotto subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2002

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

02A03161

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 2002.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale n. 196-0072 del 30 dicembre 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (senato accademico del 29 gennaio 2001, consiglio di amministrazione del 30 gennaio 2001);

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 gennaio 2002, prot. n. 169, con la quale lo stesso Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare alle modifiche proposte;

Decreta:

Gli articoli 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 30 dello statuto dell'Università degli studi dell'Aquila sono parzialmente modificati come segue:

«Art. 4 *(Ricerca, istruzione superiore e formazione).* — 1. L'Università dell'Aquila provvede alla istituzione ed alla organizzazione delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, garantendone il funzionamento amministrativo e gestionale.

2. L'Università dell'Aquila provvede a tutti i livelli di istruzione e formazione universitaria nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici, secondo quanto specificato nel regolamento didattico di Ateneo, di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e al successivo decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

3. L'Università dell'Aquila promuove collaborazioni con università ed enti di ricerca italiani e stranieri e può prevedere adeguati strumenti per favorire l'operosità scientifica del proprio personale.

4. L'Università dell'Aquila realizza le sue finalità attraverso lo strumento della programmazione. A tale scopo organizza con cadenza di norma quadriennale un confronto aperto a tutte le componenti universitarie per la verifica del conseguimento degli obiettivi prefissati in ambito scientifico, didattico ed amministrativo e per la conseguente elaborazione del proprio programma di sviluppo.».

«Art. 7 *(Rapporti con l'esterno).* — 1. Nel rispetto della propria autonomia e dei propri fini istituzionali, l'Università dell'Aquila sviluppa rapporti di collaborazione culturale e scientifica con enti pubblici e privati anche attraverso contratti, convenzioni e consulenze.

2. Al fine di sviluppare i rapporti tra l'Università dell'Aquila e il territorio, l'Ateneo prevede la costituzione di comitati permanenti paritetici con la partecipazione di rappresentanti del comune, dell'amministrazione provinciale e della regione nonché di altri enti.

3. L'Università dell'Aquila promuove e favorisce forme di interscambio con professori, ricercatori e studenti di università di Paesi stranieri con i quali esistono accordi di reciprocità, anche con interventi di natura economica.

4. L'Università dell'Aquila in collaborazione con le altre università, con enti pubblici e privati, anche internazionali, può istituire centri e strutture per attività di ricerca e di servizio di comune interesse. Tali collaborazioni possono attuarsi anche mediante forme associative di diritto privato.

5. L'Università dell'Aquila può avvalersi della collaborazione di altre università, enti pubblici e privati per attività didattiche, tramite specifici accordi, con la

facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, per la istituzione di nuovi corsi di studio o strutture didattiche in comune.

6. L'Università dell'Aquila può partecipare a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

La partecipazione è deliberata dal consiglio di amministrazione su parere vincolante del senato accademico, e deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) disponibilità delle risorse finanziarie o organizzative richieste;

b) previsione di un comitato tecnico-scientifico a partecipazione universitaria almeno paritetica;

c) espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

d) limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione;

e) destinazione a finalità istituzionali di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

f) designazione autonoma dei rappresentanti dell'Ateneo da parte del senato accademico.

7. L'Università dell'Aquila, in collaborazione con gli enti che operano nel territorio, può partecipare alla promozione, definizione e gestione di progetti e servizi a carattere culturale, formativo, scientifico, tecnologico, socio-sanitario.

8. L'Università dell'Aquila ha altresì per compito istituzionale l'assistenza sanitaria finalizzata alla compiuta realizzazione dell'attività didattica e di ricerca della facoltà di medicina e chirurgia, ivi compresa la formazione del personale sanitario e la formazione specialistica nell'area medica. Per tali fini, lo svolgimento dell'attività assistenziale avviene per convenzioni con strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e private accreditate; mediante attività di tipo clinico, laboratoristico e strumentale, ambulatoriale; mediante strutture policliniche a gestione diretta, ove esistenti. Da parte dell'Università dell'Aquila verranno identificati, e preferenzialmente utilizzati, modelli gestionali, amministrativi e sanitari che consentano un'attività assistenziale altamente qualificata e coerente con le proprie funzioni istituzionali.

9. L'Università dell'Aquila prevede che una quota degli eventuali utili derivanti dalle attività indicate nel primo comma possa essere destinata alla promozione ed al sostegno di ricerche di base di particolare rilevanza, con modalità fissate dal regolamento di Ateneo e su parere del senato accademico.

10. La licenza a qualsiasi titolo del logo dell'Ateneo, ferma la salvaguardia del suo prestigio, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione. Il corrispettivo della licenza onerosa costituisce forma autonoma di autofinanziamento ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.».

«TITOLO II
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA SCIENTIFICA

Art. 9.

Principi generali

1. L'Università dell'Aquila è organizzata in facoltà e dipartimenti. La facoltà è sede dell'insegnamento universitario; il dipartimento è sede della ricerca scientifica.

La facoltà si articola in corsi di studio. Il dipartimento può articolarsi in sezioni.

La facoltà dispone di una propria dotazione organica di professori e ricercatori.

Al dipartimento afferiscono professori e ricercatori in base ad affinità disciplinari, tematiche e metodologiche.

2. L'Università dell'Aquila, in relazione all'ottimale raggiungimento delle proprie finalità, può svolgere parte dell'attività in sedi decentrate, nel rispetto della normativa vigente.

3. Nel rispetto dei propri compiti e della propria autonomia facoltà e dipartimenti collaborano nella programmazione e nello sviluppo dell'attività didattica e scientifica dell'Ateneo.

4. Le facoltà individuano le strutture scientifiche di riferimento (dipartimenti o loro sezioni) che forniranno supporto organizzativo, tecnico e scientifico alle attività didattiche. I rapporti tra le facoltà e le strutture scientifiche di riferimento sono definiti con regolamento appositamente concordato.

Art. 10.

La facoltà

1. La facoltà promuove, organizza e svolge le attività didattiche e di formazione dei corsi di studio necessari per acquisire i seguenti titoli:

a) laurea;

b) laurea specialistica;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca;

e) master universitario di primo livello;

f) master universitario di secondo livello.

La facoltà sviluppa iniziative di orientamento agli studi universitari ed alle attività professionali. Può inoltre istituire corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione permanente.

2. La facoltà garantisce la qualità della formazione attraverso la programmazione ed il coordinamento dei corsi, la razionale utilizzazione delle risorse e l'analisi degli esiti didattici.

3. Le facoltà istituite presso l'Università dell'Aquila sono elencate nella tabella 1.

4. Sono organi di facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) le giunte di classe;

d) i consigli didattici di corsi di studio.

Art. 11.

Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, convoca e presiede il consiglio di facoltà, ne attua le deliberazioni, convoca e presiede la giunta di facoltà (ove costituita). Il preside cura il regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà, è membro del senato accademico, esercita tutte le attribuzioni demandategli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

Il preside inoltre ha la responsabilità dei servizi generali didattici ed organizzativi della facoltà.

2. Il preside viene eletto tra i professori di prima fascia dal consiglio di facoltà nella composizione di cui al successivo art. 12, comma 1, ed è nominato con decreto rettorale. L'elezione si svolge a scrutinio segreto ed in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Per le eventuali votazioni successive è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi.

3. Il preside dura in carica tre anni e di norma è immediatamente rieleggibile una sola volta. Eventuali rielezioni successive hanno durata biennale e possono avvenire solo in prima votazione ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

4. Le ulteriori modalità di elezione del preside sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

5. La carica di preside è incompatibile con quella di rettore, di direttore di dipartimento, di membro del consiglio di amministrazione e con la posizione di professore a tempo definito.

Art. 12.

Il consiglio di facoltà

l. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo della facoltà, dai ricercatori confermati, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, da una rappresentanza degli studenti pari alla somma del 5% del numero degli altri componenti e dell'1‰ del numero degli studenti iscritti alla facoltà.

I professori fuori ruolo concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alle sedute.

Per ogni argomento attinente all'utilizzazione dei posti di ruolo, alla loro destinazione, alla attivazione delle procedure concorsuali, alle chiamate ed alle persone di professori e di ricercatori, il consiglio di facoltà si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata ed a quelle superiori.

L'elettorato passivo degli studenti è consentito agli iscritti sino al secondo anno fuori corso. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. Le norme per l'elezione dei rappresentanti degli studenti sono fissate dal regolamento di Ateneo.

2. I consigli di facoltà stabiliscono nei propri regolamenti didattici le ulteriori competenze, oltre quelle fissate dal regolamento didattico di Ateneo e le modalità di funzionamento delle giunte di classe e dei relativi consigli didattici di corso di studio.

La verifica almeno quadriennale da parte del senato accademico della situazione dipartimentale e la distribuzione delle risorse ai dipartimenti debbono avvenire anche allo scopo di favorire le più ampie sinergie sul piano scientifico e la massima efficienza su quello economico-organizzativo.

3. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa.

4. Il dipartimento garantisce agli afferenti la libertà di ricerca e l'accesso alle risorse comuni. Provvede inoltre alla definizione del piano annuale delle ricerche ed all'analisi dei relativi esiti e fornisce gli elementi di verifica alle strutture cui competono compiti di valutazione.

5. Il dipartimento può svolgere attività di ricerca e di consulenza finanziata mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati; può altresì avvalersi di collaborazioni con soggetti esterni.

6. Il dipartimento, compatibilmente con le esigenze di adempimento dei propri compiti istituzionali, collabora con le facoltà, ai sensi del comma 4 dell'art. 9, allo svolgimento dell'attività didattica.

7. Il dipartimento è sede dell'attività dei dottorati di ricerca, provvede alle relative esigenze ed è responsabile del loro svolgimento.

8. Il dipartimento può essere articolato in sezioni, prive di autonomia finanziaria ed amministrativa, costituite sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni obiettivi di ricerca.

9. Il dipartimento concorre con i propri fondi e con il proprio personale al finanziamento ed al funzionamento dei centri interdipartimentali di servizio.

10. Il dipartimento è costituito dai professori, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti, nonché dal personale tecnico, amministrativo ed ausiliario ad esso assegnato. Il numero minimo di professori e ricercatori afferenti ad un dipartimento di norma non deve essere inferiore a 25 unità.

11. Il consiglio di dipartimento esprime parere obbligatorio sulle richieste di afferenza e lo trasmette al senato accademico per la relativa delibera. Le richieste di trasferimento da un dipartimento ad un altro sono deliberate dal senato accademico, su parere dei dipartimenti interessati.

12. Il consiglio di dipartimento, sulla base del proprio piano di sviluppo e nell'ambito dei propri settori di competenza disciplinare, formula alle facoltà:

a) richieste di nuovi posti di professore e ricercatore;

b) proposte di destinazione dei posti di professore e ricercatore resisi vacanti;

c) pareri in ordine alle chiamate dei professori.

13. Il dipartimento, in accordo con criteri generali fissati nel regolamento di Ateneo, può sostenere finanziariamente l'attività di studenti che collaborano con il dipartimento stesso.

14. Il dipartimento può attivare borse di studio per laureati e contratti di carattere privato con soggetti esterni, per la collaborazione allo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

15. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio di dipartimento;

c) la giunta di dipartimento.

3. Il consiglio di facoltà:

a) programma, coordina ed organizza le attività didattiche dei corsi di studio della facoltà; in tale ambito, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, definisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori;

b) provvede all'attività di tutorato e di orientamento degli studenti;

c) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative;

d) analizza, avvalendosi di una commissione didattica di vigilanza costituita da docenti e studenti secondo criteri disciplinati dal regolamento didattico di facoltà, gli esiti della didattica ed il funzionamento del tutorato e fornisce all'Ateneo, attraverso una relazione appositamente predisposta dal preside, gli elementi utili per la valutazione globale dell'attività svolta;

e) delibera l'ordine annuale degli studi;

f) definisce le strutture scientifiche di riferimento, di cui al comma 4 dell'art. 9;

g) formula proposte per i piani di sviluppo pluriennali, sentite le strutture scientifiche di riferimento;

h) esamina proposte di sviluppo in settori di reciproco interesse didattico-scientifico formulate anche da parte di strutture scientifiche non di riferimento;

i) delibera sulla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore, nonché sulle richieste di nuovi posti, sentite le strutture scientifiche di riferimento;

j) delibera sulla chiamata dei professori di ruolo, sentito il parere della struttura scientifica di riferimento interessata e del dipartimento competente sul piano disciplinare;

k) redige il regolamento didattico di facoltà;

l) cura la copertura degli insegnamenti vacanti; formula le proposte per professori a contratto, sentite le strutture scientifiche di riferimento, nel rispetto della normativa vigente;

m) avanza proposte sulle modifiche di statuto;

n) adempie a tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente e dal presente statuto.

4. Il consiglio di facoltà può istituire una giunta di presidenza, presieduta dal preside, alla quale affida funzioni istruttorie ed esecutive. Composizione, durata, compiti e modalità di funzionamento della giunta sono stabiliti dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 13.

Il dipartimento

1. Il dipartimento ha come finalità la promozione, l'organizzazione, l'indirizzo, il coordinamento e lo svolgimento dell'attività di ricerca in una o più aree omogenee per fini o per metodo.

2. L'istituzione dei dipartimenti e le modifiche alla situazione dipartimentale sono deliberate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione. Le aree di attività di ciascun dipartimento sono definite contestualmente alla sua istituzione, nel rispetto delle finalità e delle competenze.».

«TITOLO VI

ORGANO VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 30.

Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha il compito di valutare la gestione delle attività didattiche, di ricerca ed amministrative dell'Ateneo nonché quelle degli interventi di sostegno per il diritto allo studio, procedendo anche alla verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, della produttività nella ricerca e nella didattica, dell'imparzialità e del buon andamento nell'azione amministrativa.

2. Al nucleo di valutazione, composto da un minimo di cinque membri ad un massimo di nove membri, nominati con provvedimento del rettore, anche in ambito non accademico, viene assicurata autonomia funzionale con diritto di accesso ai dati ed alle innovazioni necessarie. I nuclei acquisiscono periodicamente, mantenendo l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti e trasmettono apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

3. Il rettore può avvalersi della collaborazione del nucleo di valutazione per la definizione degli indirizzi di sviluppo dell'Ateneo.

4. La nomina a componente del nucleo di valutazione è incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione, del senato accademico, di presidente di corso di studio, di direttore di dipartimento.

Ai componenti del nucleo di valutazione viene corrisposto un compenso nei limiti delle disponibilità di bilancio.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 1° febbraio 2002

Il rettore: BIGNARDI

02A03162

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 26 febbraio 2002, n. **11.**

«Patto di stabilità interno» per gli anni 2002-2004 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13.

Alle province

Ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Al Ministero dell'interno - Dipartimento affari interni e territoriali - Direzione centrale finanza locale

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Premessa.

Com'è noto, ai fini del concorso delle autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica ed alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2002-2004, l'art. 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 2002), ha delineato, per tale arco temporale, gli obiettivi ed i vincoli inerenti il rispetto del patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

In merito il legislatore, nel dare continuità all'azione di risanamento posta in essere negli ultimi anni, ha rivisto i vincoli legati all'evoluzione del disavanzo finanziario (che in questa sede verrà denominato «saldo finanziario» data la possibilità di assumere valori positivi e negativi) analogamente con l'impostazione già seguita in passato ed ha posto un ulteriore vincolo alla crescita degli impegni e dei pagamenti di alcune spese correnti per il 2002.

In particolare, nel determinare l'evoluzione del saldo compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, è stato posto il vincolo del 2,5 per cento alla crescita del saldo finanziario dell'esercizio 2002 rispetto al corrispondente saldo dell'esercizio 2000 e l'ulteriore vincolo che limita al 6 per cento la crescita degli impegni e dei pagamenti di alcune spese correnti registrate nell'esercizio 2000.

Si ritiene opportuno precisare che i due vincoli sono correlati tra loro in quanto il vincolo aggiuntivo di crescita del 6 per cento delle spese non può determinare in alcun modo una crescita del saldo finanziario superiore al limite consentito del 2,5 per cento; se quest'ultimo vincolo non fosse rispettato risulterebbe necessario un intervento sulle entrate (utili alla determinazione del saldo finanziario) tale da garantire il rientro nel limite del 2,5 per cento.

Le maggiori innovazioni legislative riguardano:

a) le modalità di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2002 (art. 24, comma 1);

b) il contenimento delle spese correnti nell'esercizio 2002 (art. 24, comma 2, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 13 del 2002, e commi 3, 4 e 4-*bis*, quest'ultimo introdotto dal medesimo decreto-legge n. 13 del 2002);

c) i riflessi sulle previsioni di bilancio e sulle gestioni di cassa e di competenza;

d) gli effetti finanziari sugli esercizi 2003 e 2004 (art. 24, comma 5);

e) l'introduzione di meccanismi premianti e sanzionatori (art. 24, comma 9);

f) un diverso monitoraggio dei flussi finanziari degli enti (art. 24, commi 10, 11, 12 e 13, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 13 del 2002).

In proposito saranno di seguito fornite le indicazioni necessarie all'attuazione dei contenuti innovativi sopra menzionati, rinviando per tutto ciò che in questa sede non è diversamente disciplinato a quanto già disposto dalla precedente normativa e dai conseguenti atti amministrativi già emanati consultabili sul sito Internet www.tesoro.it secondo le modalità definite al punto H di questa circolare.

A. *Le modalità di calcolo del saldo programmatico per l'anno 2002.*

L'art. 24, comma 1, della legge n. 448 del 2001 detta indicazioni sui parametri cui far riferimento per il calcolo del saldo programmatico dell'anno 2002. Tali parametri dovranno essere utilizzati sulla base dello stesso meccanismo di calcolo già introdotto in passato: si deve, pertanto, prendere a riferimento il saldo finanziario dell'esercizio 2000 e aumentarlo o diminuirlo nella misura del 2,5 per cento, a seconda che tale saldo sia, rispettivamente, negativo o positivo.

Circa il computo del saldo programmatico 2002, gli enti locali dovranno procedere nel seguente modo:

A.1. *Determinazione del saldo finanziario dell'esercizio 2000.*

Come disposto dal comma 1 del citato art. 24, il saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno è quello computato ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni (art. 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488).

La determinazione del saldo 2000 deve quindi effettuarsi secondo le istruzioni impartite dallo scrivente con la circolare n. 4 del 4 febbraio 2000 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 2000) e con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000

(pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2000), considerando le voci riportate negli allegati *C*, *D* o *E* (a seconda della classe di popolazione di riferimento) alla predetta circolare n. 4.

A.2. *Calcolo del saldo programmatico 2002.*

Il saldo programmatico 2002 deve essere pari:

per gli enti con saldo finanziario 2000 negativo, al saldo finanziario 2000 (di cui al precedente punto A.1) aumentato del 2,5 per cento (es.: saldo finanziario 2000= -100; saldo programmatico 2002= -102,5);

per gli enti con saldo finanziario 2000 positivo, al saldo finanziario 2000 (di cui al precedente punto A.1) diminuito del 2,5 per cento (es.: saldo finanziario 2000= +100; saldo programmatico 2002= +97,5).

B. *Il contenimento delle spese correnti nell'esercizio 2002.*

I commi 2, 3 e 4 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 13 del 2002, introducono, sulla gestione di bilancio 2002, ulteriori vincoli alla crescita delle spese correnti, come definite dai commi 2, 3 e 4-*bis*; nel confronto tra il 2000 e il 2002, tale crescita non può eccedere il limite del 6 per cento.

L'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2002, ha stabilito che le spese correnti soggette al vincolo di espansione del 6 per cento sono quelle stesse che concorrono al calcolo del saldo finanziario salvo quanto previsto ai commi 3 e 4-*bis.*

Occorre pertanto fare riferimento all'ammontare delle spese correnti calcolate al netto delle seguenti voci:

interessi passivi;

spese sostenute sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di stabilità interno;

spese che per loro natura rivestono il carattere dell'eccezionalità (ad esempio: gli eventi calamitosi, le spese correnti sostenute in occasione di consultazioni elettorali e referendarie, le spese di parte corrente per sentenze esecutive e atti equiparati, ed ogni altra fattispecie riconducibile alla definizione di cui al punto 1.3 dell'allegato n. 1 al decreto dello scrivente del 1° agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 2000).

I commi 3 e 4-*bis*, inoltre, ai soli fini del rispetto dei vincoli di espansione della spesa di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 24, individuano il comportamento da adottare in ordine alle modalità di contabilizzazione di specifiche fattispecie di spese.

In particolare, il comma 3 affronta il problema delle spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate sulla base di modificazioni legislative intervenute a decorrere dall'anno 2000 o negli anni successivi, disponendone la deducibilità dalle spese correnti nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali. In tal caso, l'effetto è quello di consentire agli enti locali di impegnare e di erogare le maggiori somme per finanziare le funzioni conferite (ad esempio con il cosiddetto «federalismo amministrativo») nei limiti dei predetti finanziamenti.

Il primo periodo del comma 4-*bis*, evidenzia il caso degli enti che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998 e 1999, prevedendo, in via convenzionale ed esclusivamente per le finalità di cui ai commi 2 (vincolo sugli impegni) e 4 (vincolo sui pagamenti) dell'art. 24, la contabilizzazione all'interno delle spese correnti dell'anno 2000 della spesa relativa alla gestione diretta del servizio sostenuta nell'anno antecedente l'esternalizzazione, in luogo dell'impegnato o del pagato relativo all'esercizio 2000, ove quest'ultimo risulti inferiore al precedente.

In tal modo si produce l'effetto di ampliare i margini di manovra dell'ente nel rispetto dei limiti di espansione della spesa premiando il comportamento di quegli enti che, nella loro autonomia, perseguendo obiettivi di efficienza e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici, hanno tenuto in passato comportamenti atti a produrre effetti economici positivi ai fini del contenimento del proprio disavanzo, nello spirito della normativa sul patto di stabilità interno.

Il secondo periodo del comma 4-*bis* affronta sia il problema dell'adozione da parte degli enti di impostazioni contabili diverse tra gli esercizi 2000 e 2002 riferite a gestioni di servizi di carattere imprenditoriale che quello delle spese interamente finanziate dai proventi di convenzioni stipulate con enti pubblici o privati, disponendo l'esclusione dal complesso delle spese correnti 2002 assoggettate al vincolo del 6 per cento, delle maggiori spese afferenti le fattispecie sopra specificate. È opportuno peraltro che ove gli enti ravvisino, nella propria gestione, attività di tal genere, gli stessi enti ne diano esplicita evidenza, redigendo una apposita relazione illustrativa (da conservare agli atti dell'ente) con la descrizione del fenomeno e la quantificazione degli effetti finanziari correlati rilevanti ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno.

Per maggiore chiarezza, nell'allegato *A* alla presente circolare, è rappresentato uno schema esemplificativo in cui sono poste a raffronto le componenti di spesa che devono essere prese in considerazione per il calcolo del saldo finanziario con quelle soggette al limite di espansione del 6 per cento.

Alla luce della definizione di cui sopra, per la determinazione dell'ammontare massimo delle spese correnti consentito per il 2002, si deve far riferimento:

per gli impegni, agli impegni correnti di competenza dell'esercizio 2000 (risultanti dal conto consuntivo dell'ente) incrementati del 6 per cento;

per i pagamenti, ai pagamenti correnti (in conto competenza e in conto residui) dell'esercizio 2000 (risultanti dal conto consuntivo dell'ente) incrementati del 6 per cento.

Qualora l'ente non abbia approvato il conto consuntivo 2000 potrà fare riferimento, per gli impegni, ai dati contabili di ragioneria e, per i pagamenti, ai dati del verbale di chiusura.

C. *I riflessi sulle previsioni di bilancio e sulle gestioni di cassa e di competenza.*

C.1. *Previsioni di bilancio.*

Il comma 1 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001 richiede che il saldo finanziario computato ai sensi del comma 1 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni sia definito in termini di cassa. Inoltre, i commi 2 e 4 dello stesso art. 24 stabiliscono che la limitazione sulla spesa corrente sia riferita sia alla gestione di cassa che a quella di competenza.

Non vi è, pertanto, alcun riferimento esplicito alle previsioni di bilancio a differenza di quanto previsto dalle regole del patto di stabilità interno introdotte per gli anni precedenti, secondo cui l'ente doveva far riferimento al bilancio di previsione iniziale o agli stanziamenti determinati da ulteriori variazioni.

Tuttavia, è ragionevole ipotizzare che anche le regole inerenti il patto di stabilità per l'anno 2002 dovrebbero produrre effetti sulla determinazione degli stanziamenti del bilancio di previsione (o nella fase iniziale o nel corso delle successive variazioni): infatti, non è pensabile che un'azione strutturale di riduzione dei disavanzi (da realizzare attraverso il contenimento della spesa corrente e con aumenti delle entrate proprie) non abbia conseguenze sul processo di formazione dei bilanci e quindi sulle previsioni di competenza, oltre che sugli impegni e accertamenti del conto consuntivo.

C.2. *Gestione di cassa.*

L'applicazione dei vincoli e delle regole poste dalla normativa del patto di stabilità interno per il 2002, determina per la gestione di cassa:

l'applicazione diretta della limitazione del 2,5 per cento al saldo effettivo della gestione di cassa inteso come differenza tra le entrate effettivamente riscosse e le uscite effettivamente pagate, in conto competenza e in conto residui, al netto delle poste individuate dall'art. 30 della legge n. 488 del 1999 (trasferimenti da Stato, da U.E., e dagli enti partecipanti al patto, proventi della dismissione di beni immobiliari e finanziari, riscossioni di crediti, ecc.);

l'applicazione ai soli pagamenti correnti del 2002, in conto competenza ed in conto residui, del limite invalicabile del 6 per cento rispetto all'anno 2000 (secondo le indicazioni di cui al precedente punto B).

Peraltro, come già chiarito, i due vincoli sono strettamente correlati.

C.3. *Gestione di competenza.*

L'applicazione dei vincoli e delle regole poste dalla normativa del patto di stabilità interno per il 2002, determina per la gestione di competenza:

l'applicazione ai soli impegni per spese correnti del 2002 del limite invalicabile del 6 per cento rispetto all'anno 2000 (secondo le indicazioni di cui al precedente punto B).

Il legislatore, con l'espressione «nei limiti stabiliti dal comma 1» inserita all'interno del comma 2 del predetto art. 24, come modificato dal comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge n. 13 del 2002, ha inteso altresì collegare il suddetto vincolo sugli impegni a quello sul saldo finanziario di cassa. Tale correlazione si deve intendere nel senso che la gestione di competenza, in quanto produttrice, a livello di impegni, di effetti finanziari sulla cassa, deve essere costantemente tenuta sotto stretto monitoraggio da parte dell'ente per non determinare una crescita incontrollata dei pagamenti in conto competenza che, unitamente ai pagamenti in conto residui, non consentirebbe il rispetto di uno o di entrambi i vincoli previsti dalla legge finanziaria del 2002.

D. *La continuità della manovra negli anni 2003 e 2004.*

Per garantire continuità all'azione di risanamento dei conti pubblici, l'art. 24 attribuisce valenza triennale alla manovra relativa al patto di stabilità interno; in particolare il comma 5 prevede, per gli anni 2003 e 2004, un'ulteriore riduzione del saldo finanziario di cassa degli enti pari ad un intervento correttivo del 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini della determinazione del saldo finanziario.

I saldi tendenziali cui applicare la correzione devono calcolarsi sulla base dei saldi finanziari degli anni precedenti, applicando un incremento pari al tasso d'inflazione programmato indicato dall'ultimo documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2002-2006, e i cui valori sono:

tasso d'inflazione programmato per l'anno 2003: +1,3%;

tasso d'inflazione programmato per l'anno 2004: +1,0%.

Pertanto, per calcolare il saldo tendenziale dell'esercizio 2003 occorrerà far crescere il disavanzo o ridurre l'avanzo finanziario relativo al 2002 dell'1,3 per cento, mentre per calcolare il saldo tendenziale dell'esercizio 2004, con lo stesso criterio, occorrerà far riferimento al saldo finanziario 2003, applicando opportunamente la percentuale dell'1 per cento.

Il saldo programmatico si otterrà applicando al saldo tendenziale, come sopra calcolato, un intervento correttivo pari al 2 per cento della spesa corrente dell'anno precedente rilevante ai fini della determinazione del saldo finanziario.

A titolo esemplificativo, nell'allegato *B* alla presente circolare è rappresento un caso concreto di calcolo degli obiettivi programmatici degli anni 2003-2004.

E. *I meccanismi premiante e sanzionatorio.*

Il terzo periodo del comma 9 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001 introduce un meccanismo premiante per gli enti che hanno rispettato i vincoli ad essi richiesti dalla normativa sul patto di stabilità interno: ven-

gono loro attribuite le risorse rese disponibili dall'applicazione della sanzione, di cui al secondo periodo del medesimo comma 9, agli enti che non hanno rispettato i vincoli loro imposti. Tale sanzione consiste nella riduzione ulteriore (rispetto a quella già prevista dal primo periodo dello stesso comma 9) dell'importo dei trasferimenti erariali spettanti a ciascun ente, in misura pari alla differenza tra gli obiettivi derivanti dall'osservanza della normativa e i risultati conseguiti.

Il meccanismo di attribuzione di tali nuove risorse sarà disciplinato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, mentre le modalità ed i tempi per la trasmissione, da parte dei singoli enti, delle informazioni rilevanti ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno costituiranno oggetto di apposito decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze (quarto periodo del comma 9 del citato art. 24).

F. *Il monitoraggio dei flussi finanziari degli enti.*

Ai fini del monitoraggio del patto di stabilità interno i commi 10 e 11 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001 prevedono che le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti devono inviare trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro il giorno 20 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sugli incassi e sui pagamenti effettuati, nonché informazioni analoghe sugli impegni assunti; le informazioni, come indicato al comma 12, dovranno far riferimento anche alle eventuali operazioni finanziarie effettuate con istituti di credito e non registrate nel conto di tesoreria.

Le modalità e i tempi di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno forniti, come previsto al comma 13 (come modificato dall'art. 3, comma 3 del citato decreto-legge n. 13 del 2002), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno che sarà emanato entro il mese di aprile 2002.

Si coglie, peraltro, l'occasione per ricordare che gli enti sono in ogni caso tenuti, qualora non abbiano già provveduto, all'invio dei prospetti contenenti le riscossioni e i pagamenti necessari al computo del saldo finanziario al 31 dicembre 2000 e 2001, con le modalità di cui al paragrafo D.2 della circolare n. 6 del 6 febbraio 2001.

G. *Ulteriori disposizioni.*

G.1. *Ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilità interno.*

Il comma 1 dell'art. 24 della legge n. 448 del 2001 individua l'ambito soggettivo di applicazione della normativa del patto di stabilità interno per il 2002 facendo riferimento alle amministrazioni provinciali ed ai comuni compresi nella classe demografica di popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti connessi con il patto di stabilità interno, si applica il criterio previsto dall'art. 156 del testo unico degli enti locali (popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT ovvero, per il 2002, quella al 31 dicembre 2000).

G.2. *L'introduzione dell'euro nella rilevazione dei dati.*

Com'è noto, conseguentemente all'attuazione del «changeover» del segno monetario, dal 1° gennaio 2002, l'euro è la moneta dei Paesi europei (tra cui l'Italia) che partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria.

Pertanto, anche ai fini dell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno per il 2002, l'ente deve provvedere a convertire in migliaia di euro i risultati 2000 arrotondando per difetto o per eccesso alla migliaia di euro più vicina, senza l'indicazione di valori decimali.

H. *Riferimenti per eventuali chiarimenti sui contenuti della presente circolare.*

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il patto di stabilità interno per gli anni 2002-2004 potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalità del lavoro di questo ufficio, è necessario pervengano esclusivamente via e-mail o via fax (e non via telefono) ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, I.Ge.P.A. - Ufficio II, via XX Settembre 97 - 00187 Roma, fax: 06/47613522 - fax: 06/4814027 - e-mail: pattostab@tesoro.it

Gli atti amministrativi emanati in applicazione della normativa sul patto di stabilità interno sono consultabili sul sito Internet www.tesoro.it nella sezione del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

A dette richieste verrà risposto sollecitamente con lo stesso mezzo di comunicazione usato.

Qualora in sede di conversione del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, dovessero essere introdotte dal Parlamento modifiche alla normativa attualmente vigente contrastanti con quanto disposto dalla presente circolare, lo scrivente, se del caso, provvederà ad impartire nuove istruzioni.

Il ragioniere generale dello Stato: MONORCHIO

ALLEGATO A

ESEMPIO di calcolo, per la gestione di cassa, degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2002 riferiti sia all'evoluzione del saldo finanziario (art. 24, comma 1) che al contenimento delle spese correnti (art. 24, commi 2, 3, 4 e 4-bis)

FLUSSI FINANZIARI ANNO 2000 *(dati in milioni di lire)*

VOCI	Vincolo del 2,5% sul saldo finanz.	Vincolo del 6% sulla spesa corr.
A Entrate nette 2000	160.000	======
B Spese correnti 2000	190.000	190.000
a detrarre:		
C Interessi passivi	16.000	16.000
D Spese su trasf. con vincolo destinazione da Stato, U.E. e altri enti partecip. al "patto"	2.000	2.000
E Spese eccezionali	3.000	3.000
F Spese correnti 2000 rilevanti per il calcolo del saldo finanziario *(punto B) - (punto C) - (punto D) - (punto E)*	169.000	169.000
RETTIFICHE DI CUI AI COMMI 3 E 4-BIS DELL'ART. 24: *- COMMA 3* G Spese correlate a modifiche legislative	======	800
- COMMA 4 BIS - ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI H Spese correnti relative ai servizi esternalizzati sostenute nell'anno antecedente l'esternalizzazione	======	1.200
I Spese correnti 2000 relative ai servizi esternalizzati	======	800
L Effetto dell'esternalizzazione *(punto H) - (punto I)*	======	400
M Rettifica da apportare ai sensi del comma 4 bis *pari al valore maggiore tra (punto L) e 0*	======	400
N Spese correnti 2000 cui applicare il vincolo di crescita del 6% *(punto F) - (punto G) + (punto M)*	======	168.600
O Saldo finanziario 2000 *(punto A) - (punto F)*	-9.000	======

OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER IL 2002 *(dati in milioni di lire)*

VOCI	Vincolo del 2,5% sul saldo finanz.	Vincolo del 6% sulla spesa corr.
P Vincolo legislativo sul saldo finanziario *Valore assoluto di: (punto O) x 2,5%*	225	======
R Saldo programmatico 2002 *Somma alegebrica di: (punto O) - (punto P)* *IMPORTO IN MIGLIAIA DI EURO*	**-9.225** *-4.764*	======
S Vincolo legislativo sulle spese correnti nette *(punto N) x 6%*	======	10.116
T Limite massimo alla spesa corrente netta del 2002 *Somma alegebrica di: (punto N) + (punto S)* *IMPORTO IN MIGLIAIA DI EURO*	======	**178.716** *92.299*

ALLEGATO B

ESEMPIO di calcolo, per la gestione di cassa, degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per gli anni 2003-2004 (art. 24, comma 5)

(dati in migliaia di euro)

	ANNO 2002	ANNO 2003	ANNO 2004
SALDO FINANZIARIO	A) +/- -1.000	B) +/- -900	
INCREMENTO TENDENZIALE		C) (+ -13) valore assoluto di: (punto A) x 1,3%	G) (+ -9) valore assoluto di: (punto B) x 1%
SALDO TENDENZIALE		D) +/- -1.013 somma algebrica di: (punto A) + (punto C)	H) +/- -909 somma algebrica di: (punto B) + (punto G)
EFFETTI MANOVRA LEGGE FINANZIARIA 2002		E) + 45 2% della spesa corrente 2002 rilevante ai fini del saldo finanziario	I) + 40 2% della spesa corrente 2003 rilevante ai fini del saldo finanziario
SALDO PROGRAMMATICO		F) +/- -968 somma algebrica di: (punto D) + (punto E)	L) +/- -869 somma algebrica di: (punto H) + (punto I)

02A03166

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante: «Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura».

Il decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, recante: «Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 28 gennaio 2002.

02A03715

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lansox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 103 del 1º marzo 2002

Medicinale: LANSOX.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Elio Vittorini, 129 - cap 00100 Italia, codice fiscale n. 01751900877.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta; aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguita indicata: visto il parere della CUF citato, si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche edesofagite da reflusso. Sindrome di Zollinger Ellison. Malattia da reflusso gastro-esofageo (GERD).

Terapia di mantenimento nella sindrome di Zolliger Ellison; ulcera duodenale o gastrica recidivante; malattie da reflusso gastro-esofageo.

Trattamento dell'ulcera peptica quando associata ad infezione da Helicobacter pylori.

Trattamento e prevenzione delle ulcere gastriche benigne e delle ulcere duodenali associate all'uso di FANS.

Trattamento della dispepsia funzionale non ulcerosa.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028600017 - «30 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 028600029 - «15 mg capsule rigide» 14 capsule;

A.I.C. n. 028600031 - «15 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028600043 - «15 mg capsule rigide» 35 capsule;

A.I.C. n. 028600056 - «30 mg capsule rigide» 28 capsule;

A.I.C. n. 028600068 - «30 mg capsule rigide» 35 capsule.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A03541

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto n. 652 del 3 gennaio 2002 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Axasgon».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 6 febbraio 2002, alla pag. 82, II colonna, dove è scritto: controllo: AstraZeneca *AH* Sodertalje Svezia, leggasi: controllo: AstraZeneca *AB* Sodertalje Svezia.

02A03542

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651076/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

€ 0,77